



Comune di CAMPIGLIONE FENILE (Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e della custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 3

Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio.
- 2) Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Salvo che non sia espressamente previsto, sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
 - e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- 3) Tutti gli altri servizi, compresi la cremazione, le inumazioni ed esumazioni ordinarie sono sottoposti al pagamento della tariffa secondo quanto stabilito dall'organo esecutivo dell'Ente, salvo quanto disposto dalla legge.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 20/02/2012 n. 04

1) Presso gli uffici comunali é tenuto su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285 del 10/9/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente Regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione e estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 6

Osservazione dei cadaveri

1) Il periodo di osservazione dei cadaveri é stabilito dal medico necroscopico.

ARTICOLO 7

Depositi di osservazione

1) Nei depositi di osservazione presso la camera mortuaria del cimitero comunale o presso camere mortuarie di altri comuni o di strutture ospedaliere convenzionate con il Comune, sono ricevute e tenute in osservazione, per il periodo prescritto, le salme delle persone:

a) morte in abitazioni che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2) Su parere del coordinatore sanitario dell'ASL di appartenenza, il Sindaco potrà autorizzare l'ammissione, in tali depositi di osservazione delle salme di qualsiasi altra persona morta nel Comune. In ogni caso, le salme delle persone morte presso gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, i collegi e in genere gli istituti che hanno dormitori in comune per i loro ospiti, devono essere trasportate, dopo la visita necroscopica, ai depositi di osservazione presenti negli stessi istituti ove esistenti.

ARTICOLO 8

Veglia delle salme

1) Nei depositi di osservazione le salme sono poste su appositi letti o tavoli e potranno essere vegliate dai parenti o da persone autorizzate.

ARTICOLO 9

Deposizione della salma nel feretro – tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma

1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche.

2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un unico feretro.

3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4) Se la morte é dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

6) Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 72 ore successive alla morte.

ARTICOLO 10

Verifica e chiusura feretri

1) Prima della chiusura del feretro deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui é destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 11

Sepoltura gratuita

1) E' data facoltà al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Giunta Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali, cellette ossario e nicchie cinerarie per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta. La durata della relativa concessione é stabilita dall'art. 42 del Regolamento.

ARTICOLO 12

Piastrina di riconoscimento

1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13

Modalità del trasporto e percorso

1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 14

Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/09/1990 n. 285 e successive modifiche.

ARTICOLO 15

Norme generali per i trasporti.

1) I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2) Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, e, se necessario, dagli altri atti relativi alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato.

3) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 16

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 20/02/2012 n. 04

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, proibirà il corteo quando ciò sia indispensabile e adotterà i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Per le salme che risultino portatrici di radioattività, l'unità Sanitaria competente, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento

- 1) Il trasporto di salme nel cimitero di un altro Comune, è autorizzato dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 5) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle ceneri nel luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 18

Trasporto di resti mortali

- 1) Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane o di resti mortali assimilabili devono essere autorizzate dal Sindaco.
- 2) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 33, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

CIMITERI

ARTICOLO 19

Disposizioni generali – Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285 e successive modificazioni.
- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3) Il Comune provvede alla manutenzione dei cimiteri, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi di legge.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero o a ditte incaricate dal Comune salvo che non sia diversamente richiesto dagli interessati.
- 5) Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10/9/1990 n.285.

6) Il Direttore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare e migliorare il regolare servizio.

ARTICOLO 20

Ammissione nel cimitero

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte le salme o i resti di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. E' altresì consentito il seppellimento di persone che siano nate nel Comune di Campiglione Fenile o che al momento della nascita avevano ivi la residenza, nonché di tutti coloro che abbiano dovuto trasferire la residenza dal Comune di Campiglione Fenile in altro luogo per motivi di assistenza o che vi sia il coniuge nelle suddette condizioni. Inoltre è consentita la sepoltura dei coniugi dei soggetti succitati anche in assenza dei requisiti sopra indicati.
- 2) Coloro che non rientrano nelle ipotesi di cui al 1° comma possono essere sepolti nell'ultima fila superiore dei loculi, cellette e nicchie cinerarie o inumati previo pagamento delle tariffe vigenti fatti salvi i contratti in essere alla data di adozione del presente regolamento.
- 3) E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo o celletta, sia o meno presente un feretro.
- 4) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e dei loro aventi diritto.
- 5) La vendita dei loculi viene effettuata per persone che abbiano un'età minima stabilita con delibera di Giunta, per persone invalide o portatrici di handicap. In queste ultime ipotesi la domanda deve essere corredata da idonea documentazione medica.
- 6) Il coniuge e/o convivente può richiedere la concessione del loculo limitrofo a quello ove è stato o sarà sepolta la persona a lui cara, indipendentemente dall'età e dalla residenza. L'amministrazione può rigettare tale istanza quando si verifica una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

ARTICOLO 21

Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e successive modifiche.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e successive modifiche.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 22

Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione in campo comune vengono concesse a titolo gratuito;
- 2) Per le eventuali inumazioni in aree date in concessione a titolo oneroso di cui al comma 3) dell'articolo precedente le tariffe verranno determinate con apposito provvedimento.

ARTICOLO 23

Cippo e ornamenti

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
- 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 20/02/2012 n. 04

- 3) I privati possono installare, in sostituzione del cippo, un copri tomba di dimensioni massime di metri 1,75 x 0,75 e/o una lapide di altezza non superiore a metri 1,10 dal piano di campagna.
- 4) E' consentita inoltre la posa di croci, lapidi, ricordi, nonché fotografie.
- 5) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa.
- 6) In caso di incuria, il Comune provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla legge, salvo recupero delle spese, ove possibile.

ARTICOLO 24

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi – cellette o nicchie cinerarie – costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

ARTICOLO 25

Deposito provvisorio

- 1) A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo o, previo consenso degli interessati, in una tomba di famiglia.
- 2) La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che debbano effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che abbiano presentato domanda di concessione di sepoltura in loculi da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3) La durata del deposito provvisorio é fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari, salvo proroga concessa, di volta in volta, dall'amministrazione.
- 4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.
- 5) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 26

Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione é pari a quello fissato dalla legge e cioè 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con appositi provvedimenti.

ARTICOLO 27

Avvisi di scadenza per esumazioni o estumulazioni ordinarie

- 1) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazioni é fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale 90 giorni prima e, se conosciuti, con notizia ai concessionari o ai loro eredi.

ARTICOLO 28

Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 20/02/2012 n. 04
Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in un altro cimitero o per la cremazione. Le esumazioni straordinarie di cui all'art. 83 e 84 del DPR n. 285/90 saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato dei servizi cimiteriali, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie”

2) Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e successive modificazioni.

3) Quando é accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria é eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'organo sanitario competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 29

Estumulazioni

1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

a) Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

b) Le estumulazioni straordinarie avvengono

- a richiesta motivata dei familiari interessati;

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;

2) I feretri sono estumulati secondo la programmazione e sotto la vigilanza del servizio cimiteriale.

3) I resti mortali salvo quanto previsto dall'art. 30, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, in loculi o tombe in concessione, previa domanda al Sindaco da parte degli aventi diritto;

4) Se il cadavere estumulato non é in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, esso é avviato per l'inumazione in campo comune.

ARTICOLO 30

Raccolta delle ossa

1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesta diversa collocazione.

ARTICOLO 31

Oggetti da recuperare

1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presumesse di poter rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno comunicazione agli uffici comunali al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto.

3) Indipendentemente da una eventuale richiesta, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni debbono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che ne darà comunicazione agli aventi diritto, ove conosciuti. In ogni caso, questi oggetti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso questo termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CREMAZIONE

Le norme per la cremazione vengono stabilite con apposito regolamento;

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 34

Orario

1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2) L'entrata dei visitatori é ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3) L'avviso di chiusura é dato di regola a mezzo di segnale acustico, prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Apposito cartello affisso all'ingresso del cimitero indicherà l'orario di apertura e di chiusura al pubblico.

ARTICOLO 35

Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con dispositivi sanitari (e/o equiparabili) per le persone diversamente abili.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione di quelli guida;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendano svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 36

Divieti speciali

- 1) Nel cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, depositare vasi o quant'altro sui marciapiedi, aree di passaggio od aree verdi;
 - e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti);
 - g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei famigliari interessati;
 - h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - i) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - j) qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che siano debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, qualora il suo comportamento integri un illecito penale o amministrativo, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 37

Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ARTICOLO 38

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il personale li toglierà e provvederà alla loro distruzione.
- 2) La falciatura e l'eliminazione delle erbe avverrà periodicamente.

ARTICOLO 39

Sepulture private

- 1) Il Comune individua nel perimetro del cimitero aree da destinare alla costruzione di cappelle o edicole private. Esse saranno date in concessione mediante apposito atto stipulato fra i responsabili del servizio ed i richiedenti, saranno soggette a rilascio di concessione edilizia da parte del Comune e saranno realizzate nel rispetto dell'apposito Piano Cimiteriale.
- 2) Il rilascio della concessione é subordinato al pagamento della tariffa in vigore.
- 3) Il diritto d'uso di una sepoltura è attribuito con una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali. La concessione lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 4) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto. Esso conterrà le clausole, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - i concessionari o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso.

ARTICOLO 40

Decadenza della concessione

- 1) I concessionari dei lotti dovranno richiedere il permesso di costruire entro 1 anno dalla data di stipula dell'atto a pena di decadenza della concessione e non verrà rimborsata alcuna somma versata;
- 2) In caso di rinuncia entro la stessa data alla concessione del lotto, l'area ritorna in disponibilità del Comune e verrà rimborsata una cifra di denaro pari all'85% della somma versata con esclusione di bolli ed eventuali imposte di registro.
- 3) Possono essere parimenti retrocesse in qualsiasi momento le concessioni di aree sulle quali siano già sorte costruzioni nel caso non siano mai stati effettuati seppellimenti. Il concessionario o i suoi aventi causa dovranno esplicitamente rinunciare ad ogni diritto di proprietà sui manufatti, segni funebri e simili esistenti, che passeranno in proprietà del Comune dietro corrispettivo stabilito con apposita delibera.
- 4) Possono essere retrocessi al Comune manufatti o aree ove siano state eseguite sepolture, in tal caso i resti saranno depositati senza alcun onere per il retrocedente nell'ossario comune;
Nel caso in cui all'atto della retrocessione fossero presenti salme da meno di 30 anni, su richiesta del concessionario o avente titolo (art. 43 – 2° comma) potranno essere concesse cellette ossario o loculi a seconda dello stato di decomposizione della salma, oltre alla fornitura di apposite cassette di zinco all'esecuzione dei lavori, sulla base di apposita delibera di Giunta Comunale;
Nel caso in cui all'atto della retrocessione fossero presenti salme da più di 30 anni, su richiesta del concessionario o avente titolo (art.43 – 2° comma) potranno essere concesse cellette ossario al 50% della tariffa in vigore al momento dell'estumulazione/esumazione, oltre alla fornitura di apposite cassette di zinco all'esecuzione dei lavori;
- 5) Una sepoltura privata abbandonata perpetua o novantanovenale ritorna nella disponibilità del Comune prima della scadenza trascorsi venti anni dall'ultima sepoltura nei casi di inumazione o cinquanta anni nei casi di tumulazione.
- 6) La decadenza della concessione deve essere dichiarata dal responsabile del servizio nei casi previsti dai commi precedenti e dall'art. 44 comma 3.

ARTICOLO 41

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, dei resti, delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

2) Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 42

Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni sono a tempo determinato.
- 2) La durata della concessione è fissata:
 - a) in 99 anni dalla data di stipula del contratto per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni dalla data di stipula della concessione per i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
 - c) perpetua per le sepolture di caduti in guerra e nella lotta di liberazione, militari italiani e stranieri della Guerra 1915-1918, militari e militarizzati italiani deceduti in stato di prigionia o internamento, partigiani e patrioti deceduti dopo l'8 settembre 1943 in conseguenza della lotta di liberazione, civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
- 3) Alla scadenza o prima della scadenza da parte del concessionario o altro avente titolo (art. 43 – 2° comma) è possibile prorogare la concessione dei loculi/ossari/nicchie cinerarie di cui al punto 2, lettera b) del presente articolo, per ulteriori anni dieci per un massimo di due volte dietro versamento di un canone pari al 30% della tariffa in vigore al momento del rinnovo, senza ulteriori costi imputabili al valore del manufatto esistente.
- 4) A seguito di estumulazione, i loculi, le cellette e le nicchie cinerarie rientreranno nel patrimonio del Comune.
- 5) L'individuazione dei lotti di loculi, cellette e nicchie cinerarie da dare in concessione è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 43

Uso delle sepolture private

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, al concessionario e alla sua famiglia, e per gli Enti alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
- 2) La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, collaterali, rispettivi coniugi e discendenti diretti ed agli ascendenti del coniuge del concessionario.
- 3) Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta dell'originario titolare della concessione il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali, rispettivi coniugi e discendenti diretti, la sepoltura avviene salvo che il concessionario o avente diritto non si opponga.
- 5) Inoltre è ammessa sepoltura in caso di "convivenza" con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, in tal caso la convivenza dovrà essere comprovata.
- 6) Parimenti è ammessa la sepoltura di persone legate da rapporti di benemeranza nei confronti del concessionario da comprovarsi con apposita dichiarazione.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti ad esclusione dei casi di cui all'art. 25 comma 1 del presente regolamento.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'area, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e l'area con i relativi manufatti rientra in proprietà del Comune.
- 9) Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano osservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 10) Il Comune può in ogni tempo modificare per le esigenze del Cimitero le distanze e lo stato delle opere delle aree attigue alla sepoltura privata.

ARTICOLO 44

Manutenzione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari o aventi diritto per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) I concessionari o aventi diritto dei loculi, nicchie cinerarie e cellette, debbono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti concessi.
- 3) Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, trascorsi 60 giorni dalla diffida notificata agli aventi diritto, o dall'avvenuta pubblicità, mediante affissione all'Albo Pretorio, all'Albo del Cimitero e sulla tomba interessata, salvo il recupero delle spese nelle forme di legge. In detto caso verrà dichiarata la decadenza della concessione.

ARTICOLO 45

Rinuncia a concessione di loculi

- 1) A Coloro che rinunceranno alle concessioni di loculi cimiteriali, cellette o nicchie cinerarie non utilizzati, verrà rimborsata, dall'Amministrazione Comunale, una somma di denaro così stabilita:
 - A. Se la retrocessione avvenisse entro cinque anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma pari:
 - all'80% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;
 - al 60% del corrispettivo pagato nel caso in cui il loculo sia stato utilizzato;
 - B. Se la retrocessione avvenisse decorsi cinque anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma pari :
 - al 60% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;
 - al 40% del corrispettivo pagato nel caso in cui il loculo sia stato utilizzato;
 - C. Se la retrocessione avvenisse decorsi venti anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma pari:
 - al 40% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;
 - al 20% del corrispettivo pagato nel caso in cui il loculo sia stato utilizzato;
 - D. Se la retrocessione avvenisse decorsi quaranta anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma pari:
 - al 20% del corrispettivo pagato a prescindere dal suo utilizzo.
 - E. Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate eventuali spese contrattuali sostenute per Imposta di Registro, Bolli, Diritti di Segreteria.
- 2) Se la persona destinataria viene tumulata in altro luogo, il concessionario o gli aventi diritto debbono, entro sei mesi, retrocedere il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria al Comune. Agli stessi verrà rimborsata la somma di cui sopra. Se entro tale scadenza non verrà presentata la rinuncia e la richiesta di rimborso, i loculi, le cellette o le nicchie cinerarie passeranno di proprietà del Comune senza alcun corrispettivo.
- 3) Per le situazioni pregresse il termine di cui al 2° comma inizierà a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

REVOCA - ESTINZIONE

ARTICOLO 46

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dalla legge, é facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò fosse necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi, la concessione verrà revocata e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o avente diritto ove noti, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e all'albo cimiteriale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario e/o aventi diritto.

ARTICOLO 47

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per decadenza ovvero in caso di soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.
- 2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune previa comunicazione agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 48

Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, di nuove costruzioni, di restauri, di riparazioni, di manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

ARTICOLO 49

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione ed eventuali varianti di sepolture private debbono essere approvati secondo la normativa vigente in materia.
- 2) Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 50

Prescrizioni per i loculi

Per gli accessori dei loculi (scritte, fioriere, ecc.) si devono seguire le norme tecniche del Piano Cimiteriale in vigore.

ARTICOLO 51

Responsabilità

- 1) I concessionari o aventi diritto delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 52

Recinzione aree

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 20/02/2012 n. 04

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 53

Vigilanza

1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

ARTICOLO 54

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale del cimitero é tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- 2) Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 05/03/1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria), dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 4.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni (vaccinazione antiepatite B facoltativa) e dotato dei dispositivi di protezione individuale previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 55

Funzioni – Licenza

- 1) Le imprese di pompe funebri, previo incarico, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli Uffici del Comune;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in altri Comuni o da altri Comuni.
- 2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, debbono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercitino il trasporto funebre, debbono disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge.

ARTICOLO 56

Divieti

- 1) E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 57

Mappa

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 20/02/2012 n. 04

1) Presso l'ufficio comunale é tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

2) La mappa é documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni rilasciate all'interno del Comune.

ARTICOLO 58

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriale

1) Il personale addetto é tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 59

Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

1) Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla legge.

NORME TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 60

Cautele

1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (loculi, cellette, nicchie od aree per la costruzione di edicole private) s'intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2) Chi retrocede loculi, cellette, nicchie cinerarie, l'area o la tomba di famiglia al Comune s'intende che agisca in nome o per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

3) In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'eventuale azione che ne conseguirà.

ARTICOLO 61

Violazione

1) La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del T.U. n. 267/2000 e successive modifiche.

ARTICOLO 62

Disposizioni finali

1) Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.285 e nel T.U.; della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.e successive modifiche;

2) Si intendono abrogate tutte le disposizioni. contenute nei precedenti Regolamenti .

3) Si intendono inoltre abrogate implicitamente tutte le disposizioni del presente Regolamento contrarie a norme di legge o atti amministrativi entrati in vigore successivamente al presente testo.